



Egr. Arch.
Barbierato Stefano
Via Don Bosco, 192
35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Oggetto: Affidamento di incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento. CIG Z081F0B435 - Progetto Contabile PM2017STRA. Codice Univoco Ufficio RHAK0Q.

Proposta contrattuale

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento, per un importo economico complessivo di contratto di **Euro 17.300,00** (diciassettemilatrecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 692,00 (seicentonovantadue/00), per una spesa complessiva pari ad Euro 17.992,00 (diciassettemilanovecentonovantadue/00), oneri previdenziali ed IVA compresi;

- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 18/05/2017, Rep. n. 1056/2017 - Prot. n. 143941, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto dell'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento, all'Arch. Stefano Barbierato di Selvazzano Dentro (PD) (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- che il Prestatore ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento;

- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/8/1960, Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) **propone** a codesta impresa quando di seguito riportato:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento e più precisamente:

Oggetto dell'attività:

Valutazioni e verifiche strutturali e impiantistiche che si ritengono opportune al fine di rendere agibile e operativa la struttura, rispondendo a tutte le normative vigenti, suddivisione delle lavorazioni per stralci in base alle effettive necessità della struttura misurate secondo le urgenze realizzative e computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi, per poter fornire un piano economico relativo gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4.

Compiti ed obblighi generali:

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.
2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.
3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;
4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato;
5. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti tecnici ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE

1. La durata della prestazione riferita alla progettazione è definita in giorni 45 dalla data della firma del presente contratto.
2. La durata della prestazione riferita alla presentazione delle pratiche edilizie agli Organi competenti è definita in ulteriori 45 giorni.
3. La durata della prestazione riferita alla Direzione dei Lavori è in funzione della durata del cantiere.
4. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con lettera indirizzata al R.U.P., Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, con evidenziate le motivazioni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.
3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.
2. Ai sensi dell'art. 106 co. 9 del D. Lgs. 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 6 - PENALI

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2 e art. 3 del presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.
3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.
6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:
 - a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".
 - b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;
 - c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;
2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
 - di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.
6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.
7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad **Euro 17.300,00** (diciassettemilatrecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 692,00 (seicentonovantadue/00), per una spesa complessiva pari ad Euro 17.992,00 (diciassettemilanovecentonovantadue/00), oneri previdenziali ed IVA compresi.

2. Qualsiasi prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.
3. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.
4. Ai fini del pagamento, fin dalla prima rata, è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile ("doc", "xls", "jpg" e "dwg" redatti con AutoCAD).
5. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.
6. Le fatture, a far data dal 31/3/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (SdI).
7. I pagamenti avverranno secondo il seguente piano:
 - € 4.160,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) alla consegna del progetto;
 - € 3.120,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) alla presentazione della pratica edilizia;
 - € 3.120,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) all'approvazione della pratica edilizia;
 - € 4.160,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) ad inizio lavori.
 - € 3.432,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) a fine lavori.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.
2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'arch. Stefano Barbierato, nato a Padova il 03/05/1983, cod. fisc. BRBSFN83E03G224R, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, accesso presso: Banca Fideuram – Filiale di Milano Agenzia n. 1 – Piazza Ercolea n. 9, IBAN IT64D0329601601000066545325 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.
3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.
2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.unipd.it/node/4547>, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i..

Art. 15 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, (data dell'acquisizione della firma digitale)

Il Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza
Dr. Ing. Ettore Ravazzolo

(firmato digitalmente)



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

19 giugno 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 069F8F

Soggetto

Organizzazione: non presente

Stato: IT

Cognome: RAVAZZOLO

Numero di serie del DN: IT:RVZTTR60M30L551M

Nome comune: RAVAZZOLO ETTORE

DN Qualifier: 2015711465950

Nome: ETTORE

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Numero di serie del DN: 07945211006

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata 2

Attributi

Data di nascita: 30/08/1960 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.32

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

Certificato valido dal: 25/03/2015 10.50.48

Certificato valido fino al: 25/03/2018 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 19/06/2017 09.12.58

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 19/06/2017 11.26.48

Esito: Verifica Corretta

Stefano Barbierato architetto

All'Università degli Studi di Padova
Area Edilizia e Sicurezza
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio
Riviera Tito Livio, 6
35123 - Padova

Oggetto: Affidamento di incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento. CIG Z081F0B435 - Progetto Contabile PM2017STRA. Codice Univoco Ufficio RHAK0Q.

Accettazione

Il sottoscritto Arch. Stefano Barbierato, in qualità di Libero Professionista, con studio professionale in Via Don Bosco, 192 – 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD) - Partita Iva 04533770287, **accetta integralmente** la proposta contrattuale dell'Università degli Studi di Padova di seguito riportata:

Premesso che il presente atto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento ~~e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento~~, per un importo economico complessivo di contratto di **Euro 17.300,00** (diciassettemilatrecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 692,00 (seicentonovantadue/00), per una spesa complessiva pari ad Euro 17.992,00 (diciassettemilanovecentonovantadue/00), oneri previdenziali ed IVA compresi;

- che con Determina del Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova in data 18/05/2017, Rep. n. 1056/2017 - Prot. n. 143941, agli atti dell'Amministrazione, è stato aggiudicato l'appalto dell'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento, all'Arch. Stefano Barbierato di Selvazzano Dentro (PD) (di seguito "Prestatore"), a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- che il Prestatore ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale in merito alla partecipazione alle procedure di affidamento;

- visti gli artt. 31, comma 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso

il Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/8/1960, Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova (C.F. 80006480281) **propone** a codesta impresa quando di seguito riportato:

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' ED OBBLIGHI PER IL PRESTATORE

1. L'incarico ha per oggetto la prestazione professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l'intervento di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4, con successiva presentazione di pratiche edilizie

Stefano Barbierato architetto

presso gli organi competenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento ~~e direzione lavori per tutta la durata dell'intervento~~ e più precisamente:

Oggetto dell'attività:

Valutazioni e verifiche strutturali e impiantistiche che si ritengono opportune al fine di rendere agibile e operativa la struttura, rispondendo a tutte le normative vigenti, suddivisione delle lavorazioni per stralci in base alle effettive necessità della struttura misurate secondo le urgenze realizzative e computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi, per poter fornire un piano economico relativo gli impianti sportivi del "CUS Padova" - Impianti Luciano Merigliano, Via Jacopo Corrado n. 4.

Compiti ed obblighi generali:

1. Il prestatore assume l'obbligo, per la stesura grafica dei disegni, di fare riferimento al file prototipo che dovrà essere richiesto a cura del prestatore al referente del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio.
2. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto, completi di uno specifico elenco di tutti i documenti e disegni, debitamente firmati, forniti in n. 3 (tre) copie cartacee.
3. Il prestatore assume l'obbligo di consegnare tutti gli elaborati di progetto su supporto informatico CD ROM opportunamente etichettato, con i file nei formati editabili "doc" e "xls", e nei formati grafici "dwg" e "jpg" per le foto, nonché un CD ROM con tutti gli elaborati in formato "pdf", compresi anche per gli elaborati amministrativi testuali;
4. Il prestatore assume l'obbligo di relazionarsi con il tecnico incaricato;
5. La strumentazione utilizzata per gli eventuali rilievi richiesti deve essere idonea a soddisfare i requisiti tecnici ed in particolare dovrà essere corredata di certificato di taratura, in corso di validità.

Art. 3 - TERMINE CONTRATTUALE

1. La durata della prestazione riferita alla progettazione è definita in giorni 45 dalla data della firma del presente contratto.
2. La durata della prestazione riferita alla presentazione delle pratiche edilizie agli Organi competenti è definita in ulteriori 45 giorni.
3. La durata della prestazione riferita alla Direzione dei Lavori è in funzione della durata del cantiere.
4. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con lettera indirizzata al R.U.P., Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, con evidenziate le motivazioni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'attività sarà eseguita dal prestatore con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione.
2. Le parti riconoscono inoltre il carattere occasionale e sporadico della prestazione, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità dell'incarico.
3. Il prestatore si impegna a non affidare a terzi l'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto.
4. L'Università potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Art. 5 - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il prestatore dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea.
2. Ai sensi dell'art. 106 co. 9 del D. Lgs. 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Art. 6 - PENALI

1. Il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per inadempimento delle prestazioni indicate al precedente art. 2 e art. 3 del presente contratto.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali saranno contestati al Prestatore per iscritto.
3. Il Prestatore dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Università a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Nel caso di applicazione delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. L'Università potrà applicare al Prestatore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci%) del valore del proprio contratto.

6. L'applicazione di penali non esonera il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione, per la quale si è reso inadempiente. L'applicazione di penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Art. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Prestatore a mezzo di raccomandata A.R. ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora:

a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito"; "Codice di comportamento".

b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto;

c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Prestatore, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento;

2. In caso di risoluzione del contratto, il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

3. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. L'Università si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualunque tempo, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Prestatore con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). In tal caso, l'Università sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso;
- di un indennizzo pari al 10% calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

5. Dalla data di comunicazione del recesso, il Prestatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Università.

6. Se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessuno indennizzo sarà dovuto al Prestatore.

7. In caso di recesso, il Prestatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 8 - COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

1. L'onorario da applicarsi per la prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari ad Euro 17.300,00 (diciassettemilatrecento/00), a cui sommare CNPAIA del 4% pari ad Euro 692,00 (seicentonovantadue/00), per una spesa complessiva pari ad Euro 17.992,00 (diciassettemilanovecentonovantadue/00), oneri previdenziali ed IVA compresi.

2. Qualsiasi prestazione si rendesse necessaria in corso d'opera deve obbligatoriamente essere concordata con l'Università, e ufficialmente formalizzata.

3. Qualsiasi prestazione richiesta a consuntivo priva di autorizzazione non potrà in alcun modo essere liquidata al prestatore.

4. Ai fini del pagamento, fin dalla prima rata, è fatto obbligo di consegna dei files in formato "pdf" ed in formato editabile ("doc", "xls", "jpg" e "dwg" redatti con AutoCAD).

5. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa verifica da parte del R.U.P. circa la regolare esecuzione della prestazione ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012.

6. Le fatture, a far data dal 31/3/2015, dovranno essere trasmesse in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (SdI).

7. I pagamenti avverranno secondo il seguente piano:

- € 4.160,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) alla consegna del progetto;
- € 3.120,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) alla presentazione della pratica edilizia;
- € 3.120,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) all'approvazione della pratica edilizia;
- € 4.160,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) ad inizio lavori.
- € 3.432,00 euro (comprensivo di contributo INARCASSA 4%) a fine lavori.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Università sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto.

2. Si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'arch. Stefano Barbierato, nato a Padova il 03/05/1983, cod. fisc. BRBSFN83E03G224R, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, accesso presso: Banca Fideuram – Filiale di Milano Agenzia n. 1 – Piazza Ercolea n. 9, IBAN IT64D0329601601000066545325 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università.

3. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura di Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto dal Prestatore all'Università e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Prestatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Prestatore nei confronti dell'Università a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Prestatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Prestatore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Prestatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. In caso di inosservanza, da parte del Prestatore, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.

2. I risultati dell'attività svolta restano di proprietà esclusiva dell'Università.

Art. 12 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. Il contratto è soggetto a registrazione e bollo in caso d'uso.

2. In tal caso, tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Università, saranno ad esclusivo carico del Prestatore.

Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, pubblicato sul

Stefano Barbierato architetto

sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <http://www.unipd.it/node/4547>, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le parti del contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i..

Art. 15 - CONTROVERSIE

1. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti del contratto dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Padova, (data dell'acquisizione della firma digitale)

Il Professionista
Arch. Stefano Barbierato
.....
(firmato digitalmente)



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

21 giugno 2017

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 3E624452783C4D4063CC586AF1B2A71B

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: non presente

Nome comune: BARBIERATO STEFANO

Numero di serie del DN: IT:BRBSFN83E03G224R

Nome: STEFANO

Cognome: BARBIERATO

DN Qualifier: 16641541

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Unità Organizzativa: Certification AuthorityC

Nome comune: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://ca.arubapec.it/cps.html>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 28/03/2017 00.00.00

Certificato valido fino al: 27/03/2020 23.59.59

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 20/06/2017 10.46.07

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 21/06/2017 11.01.55

Esito: Verifica Corretta